



COMUNE DI ARZACHENA

*Provincia di Sassari
Zona omogenea di Olbia – Tempio*

Allegato n. 1 – Estratto del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

CAPO V - Criteri di valutazione

Articolo 82. Punteggio

1. La Commissione dispone complessivamente del seguente punteggio massimo:
 - a. 30 punti per la valutazione di ciascuna delle prove di esame;
 - b. 10 punti per la valutazione titoli.
2. Qualora la valutazione dei titoli e delle prove non ottenga voto unanime da parte di tutti i componenti, ognuno di essi esprime il proprio voto e viene assegnato al candidato il punteggio risultante dalla media dei voti espressi in trentesimi da ciascun componente; i singoli voti devono risultare a verbale.
3. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova precedente almeno 21/30. Risulteranno idonei in graduatoria i candidati che avranno conseguito almeno 21/30 in ogni prova.

Articolo 83. Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli, suddivisi nelle diverse categorie, è effettuata secondo i criteri predefiniti dal bando di concorso e dalla commissione giudicatrice.
2. Nel caso in cui i titoli siano richiesti per l'ammissione al concorso, la loro valutazione per la sola idoneità potrà essere svolta d'ufficio e se svolta dalla commissione non si procederà all'attribuzione di un punteggio, ma del solo giudizio di idoneità.
3. Nel caso in cui i titoli siano richiesti per la determinazione del punteggio finale, la valutazione dei titoli dei singoli candidati ha luogo prima della stesura della graduatoria finale e dopo l'ultima prova, a condizione della previa determinazione di eventuali ulteriori criteri di valutazione di cui ai successivi artt. 84, 85 e 86.

Articolo 84. Categorie di titoli

1. I titoli valutabili si suddividono in:
 - a. titoli di studio e cultura; in questa categoria sono ricompresi il titolo di accesso previsto per il concorso per il quale è valutabile solo il voto conseguito; l'eventuale titolo superiore attinente al posto messo a concorso; le eventuali ulteriori lauree attinenti; i master, corsi di specializzazione e di perfezionamento in materie attinenti, di durata almeno annuale, organizzati da strutture universitarie o da istituti a tal fine riconosciuti. I master universitari di primo e di secondo livello prescindono dal limite annuale.



COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di Sassari
Zona omogenea di Olbia – Tempio

- b. titoli di servizio; in questa categoria sono ricompresi i periodi di servizio prestati presso pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro subordinato in categorie e profili pari o superiori al posto messo a concorso;
 - c. titoli vari; in questa categoria sono ricompresi gli attestati conseguiti a seguito di corsi in materie attinenti al posto messo a concorso; le pubblicazioni a stampa in relazione a materie attinenti al posto messo a concorso; il curriculum professionale esclusivamente al fine di valutare esperienze professionali (ad esempio, stage, tirocini, lavoro presso privati, lavoro presso soggetti pubblici con rapporti diversi dal lavoro subordinato) in campi attinenti allo svolgimento delle funzioni relative al posto messo a concorso.
2. Non è possibile dar luogo a valutazione di titoli diversi da quelli di cui al comma 1; sono comunque fatti salvi i titoli previsti da specifiche disposizioni normative.
 3. Il medesimo titolo non può essere valutato in più di una delle categorie di cui al comma 1.

Articolo 85. Punteggi massimi attribuibili per i titoli

1. Entro il limite massimo di cui all'art. 85 la Commissione può attribuire a ciascun titolo il seguente punteggio massimo:
 - a. titoli di studio e cultura, sino a 4 punti, da assegnarsi sulla base del voto finale, se previsto, secondo le modalità di cui all'art. 89, così distribuiti:
 - i. titolo di studio per l'accesso al concorso, massimo 1,5 punti;
 - ii. titolo superiore attinente, massimo 1 punto;
 - iii. ulteriori lauree attinenti, massimo 0,9 punti;
 - iv. master, corsi di specializzazione e perfezionamento, massimo 0,6 punti;
 - b. titoli di servizio, sino a 4 punti per la cui attribuzione è obbligatorio tenere conto, oltre agli altri elementi eventualmente stabiliti dalla Commissione, della durata del servizio prestato e della categoria ricoperta, così come previsto dall'art. 90;
 - c. titoli vari, sino a 2 punti così distribuiti:
 - i. attestati conseguiti a seguito di corsi, massimo 1 punto;
 - ii. pubblicazioni, massimo 0,3 punti (sono valutabili al massimo tre pubblicazioni);
 - iii. curriculum professionale, massimo 0,6 punti.

Articolo 86. Valutazione del titolo di studio per l'accesso al concorso

1. Per la valutazione dei titoli di cui all'art. 88 lett. a. i. il punteggio, in base al voto finale, è così assegnato:

FASCE DI VOTI			PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE
Diplomi in 60	Diplomi in	Lauree in 110	



COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di Sassari
Zona omogenea di Olbia – Tempio

	100		
36 – 42	60 - 70	66 – 77	0,1
43 – 48	71 - 80	78 – 88	0,4
49 – 54	81 - 90	89 – 100	0,9
55 – 60	91 – 100	101 -110	1,5

2. Qualora il voto sia espresso con scale differenti dalle precedenti la commissione procederà a riproporzionarlo ad esse in base ad un calcolo matematico.

Articolo 87. Valutazione dei titoli di servizio

1. I complessivi 4 punti disponibili per i titoli di servizio (esclusivamente prestati presso la Pubblica amministrazione) sono così attribuiti:
 - a. Servizio prestato nella stessa area del posto a concorso (per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni):
 - i. stessa categoria o superiore - punti: 0,25
 - ii. in categoria inferiore - punti: 0,15
 - b. Servizio prestato in area diversa da quella del posto a concorso:
 - i. stessa categoria o superiore - punti: 0,20
 - ii. in categoria inferiore - punti: 0,10
2. I servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione.
3. I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio, sino al massimo consentito.
4. Nessuna valutazione sarà data ai servizi prestati alle dipendenze di privati.

Articolo 93. Criteri di valutazione delle prove d'esame

1. Nella valutazione delle prove d'esame la Commissione, si deve attenere ai seguenti criteri:
 - a. grado di conoscenza della materia d'esame quale risulta dalla trattazione degli argomenti;
 - b. numero e gravità degli errori commessi nella trattazione;
 - c. capacità espositiva ed ogni altro aspetto relazionale comportamentale e/o professionale da valutare con riferimento alle funzioni del posto messo a selezione.
 2. Il punteggio su ciascuna prova di esame si esprime in trentesimi mediante una votazione congiunta dei commissari; qualora non vi sia accordo ciascun commissario fa constare la propria posizione nel verbale, ed il punteggio complessivo è dato a maggioranza.
-



COMUNE DI ARZACHENA

Provincia di Sassari
Zona omogenea di Olbia – Tempio

Articolo 97. Valutazione della prova orale

1. La commissione esaminatrice procede alla valutazione della prova di ciascun candidato al suo termine, in riunione riservata non aperta al pubblico. È facoltà della commissione esaminatrice aggiungere al voto un giudizio.
2. La commissione esprime la valutazione complessiva delle risposte date ai quesiti posti nonché la valutazione sull' idoneità della conoscenza dell' informatica e della lingua straniera.
3. Può essere attribuito un punteggio massimo di 30/30, la prova si considera superata a condizione che il candidato riporti un punteggio minimo di 21/30 e che ottenga l' idoneità relativamente alle conoscenze informatiche e alla conoscenza della lingua inglese.